

DDL 183**Legge di stabilità 2023****PROPOSTA DI NORMA****INFORMAZIONI GENERALI**

Oggetto della norma	Contributo straordinario al Consorzio di tutela del Formaggio "Montasio" DOP per la realizzazione di un progetto biennale di promozione.
Servizio proponente	Servizio valorizzazione qualità delle produzioni

TESTO DELLA NORMA

x bis. Per la valorizzazione della conoscenza e della commercializzazione del formaggio "Montasio" DOP l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di tutela del Formaggio Montasio un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto biennale di promozione.

x ter. L'aiuto di cui al comma x bis è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193 dell'1 luglio 2014, con particolare riferimento all'articolo 24 del regolamento medesimo inerente agli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.

x quater. La domanda per l'aiuto di cui al comma x bis è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata della relazione descrittiva del complessivo progetto biennale e del preventivo dettagliato delle spese, suddivise nei due anni.

x quinquies. L'aiuto di cui al comma x bis è concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammessa; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese quelle a carico del beneficiario. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici previsti per le medesime azioni promozionali.

x sexies. Su richiesta del beneficiario l'aiuto può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità e senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La liquidazione dell'anticipo relativo alla seconda annualità è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo relativo alla prima annualità.

x septies. Per le finalità previste dal comma x bis è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in 100.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2026.